



Istituzione e Regolamento del premio Nick d'Onore

Approvato dal Consiglio Federale del 20 settembre 2025

Art. 1 - FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

La Federazione Italiana Giuoco Squash ai fini di valorizzare la propria storia, le proprie tradizioni, i soggetti e le figure che hanno contribuito allo sviluppo dell'attività agonistica di squash e dello sport più in generale, istituisce il riconoscimento "Nick d'Onore".

Art. 2 - IL RICONOSCIMENTO

a) Il riconoscimento consiste, come da allegato A) al presente regolamento, in:

- una spilla da giacca, in oro e tessuto;
- una tessera, in lamina d'oro, dalle dimensioni di mm. 85 x mm. 53, contenente (fronte-retro) la seguente iscrizione:

“

NICK D'ONORE – ANNO
ASSEGNATO A
PER

“

- b) Il riconoscimento può essere conferito, annualmente, al massimo a due persone o soggetti, anche se non tesserati o non affiliati/aderenti alla Federazione Italiana Giuoco Squash, che abbiano operato e si siano distinti, in modo particolarmente rilevante, a favore dello squash, in particolare, o dello sport, più in generale, nel pieno rispetto delle loro finalità educativo - formativo - agonistiche.
- c) Il riconoscimento può essere conferito anche "alla memoria".
- d) Il riconoscimento non può essere conferito per più di una volta alla stessa persona od allo stesso soggetto.

Art. 3 - ATTRIBUZIONE DEL RICONOSCIMENTO

- a) Le proposte, ai fini dell'attribuzione del riconoscimento, spettano al Presidente Federale, ai Consiglieri Federali ed ai Delegati Regionali Figs; di diversa provenienza debbono essere inoltrate loro tramite.
- b) Il riconoscimento non può essere assegnato a persone o soggetti che non posseggano i requisiti per essere eletti alle cariche federali nazionali o abbiano subito sanzioni per la violazione delle norme sportive antidoping o per illecito sportivo, fatta salva la deroga all'art 54 – punto 1. dello Statuto Federale alle sue lettere d), g) ed h).
- c) La proposta per l'attribuzione del riconoscimento deve evidenziare le motivazioni alla base della candidatura, e deve pervenire, alla Commissione Federale Benemerente, in tempo utile per il suo esame da parte del Consiglio federale.
- d) Il Presidente Federale può conferire, motu proprio, riferendone al Consiglio Federale, il riconoscimento a persone anche di nazionalità straniera, purchè non abbiano subito sanzioni per la violazione alle norme sportive antidoping o per illecito sportivo o siano stati radiati da un qualsiasi organismo sportivo, fatta salva la deroga all'art 54 – punto 1. dello Statuto Federale alle sue lettere a), d), f), g) ed h).

Art. 4 - ASSEGNAZIONE

- a) Sul conferimento del riconoscimento si pronuncia, prima della fine dell'anno per il quale è proposta l'assegnazione ed a sua totale discrezione, il Consiglio Federale, in una riunione alla quale siano presenti almeno i 3/5 dei suoi componenti aventi diritto al voto.
- b) Il riconoscimento non può essere conferito contro il parere del Presidente Federale.
- c) Dei lavori del Consiglio Federale viene redatto, a cura del Segretario Generale Figs, apposito verbale.
- d) Il riconoscimento è consegnato dal Presidente della Federazione in un'apposita cerimonia da lui indetta.

Art. 5 – ISTITUZIONE DELL'ALBO FEDERALE

Viene pubblicato, nel sito web della Federazione, un Albo ove vengono raccolte tutte le attribuzioni di "Nick d'Onore" effettuate nel corso degli anni.

Art. 6 - NORME FINALI

Il presente regolamento entra in vigore all'atto della sua approvazione da parte del Consiglio Federale e può essere, dallo stesso, modificato.